

Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di accoglimento ex art. 22, comma 4, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 l.fall., di cui il provvedimento della corte distrettuale costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento; eventuali vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30202 del 20/11/2019 (Rv. 656270 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 121](#), [Dlgs 14 2019 art 053](#), [Dlgs 14 2019 art 050](#)